

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G04087 del 29/03/2018**

**Proposta n. 3968 del 08/03/2018**

**Oggetto:**

USI CIVICI – Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Nevi Ginevra del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività del Comune di Marta con imposizione di un canone di natura enfiteutica.

OGGETTO: USI CIVICI – **Comune di Marta (VT)** - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Nevi Ginevra del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività del Comune di Marta con imposizione di un canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 2/2008, prot. n. 32237 del 29/04/2008, della Direzione Agenzia del Territorio;

**VISTA** la legge 20/11/2017 n. 168, recante norme in materia di domini collettivi;

**VISTO** l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

**PREMESSO** che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n°24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedimentali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. n°12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

**ATTESO** che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n. 168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

**DATO ATTO** che:

- in data 14/10/2015, con prot. n 552362, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Dott. Agr. Stefano Paganini –riguardante l’occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta, in favore della signora Nevi Ginevra;
- con determinazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n G07098 del 22/05/2017, la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all’Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n°332;

**VISTA** la nota prot. n. 8761 del 02/11/2017, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n. 574545 del 14/11/2017, con la quale il Comune di Marta ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, l’assenza di opposizioni avverso il progetto stesso, nonché l’accettazione del canone di natura enfiteutica da parte del beneficiario;

**PRESO ATTO**

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che la ditta interessata è in regola con il pagamento dei canoni di cui all’art. 10 della Legge 1766/1927;
- che la ditta indicata nella citata perizia del Dott. Agr. Stefano Paganini, Sig. ra Nevi Ginevra ha riproposto l’istanza di legittimazione contenente l’accettazione dei canoni annui e relativo capitale di affrancazione come stabiliti nella proposta medesima nonché l’impegno a versare annualmente il canone di natura enfiteutica fino all’eventuale affrancazione dello stesso;

**PRESO ATTO**, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti, risulta che:

- a) l’occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l’occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) il terreno ricade, nel vigente P.R.G. del Comune di Marta, in zona agricola E- Sottozona E2;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) il Comune di Marta in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l’interesse pubblico alla conservazione dell’area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sussisterebbero motivi ostativi alla legittimazione dell’abusiva occupazione ;

**ATTESO** che per effetto dell’entrata in vigore della l. 20/11/2017, n. 168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

**RITENUTO** di poter legittimare l’occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal dott. Agr. Stefano Paganini, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
Nevi Ginevra, n. a Montefiascone il 25/03/1949, c.f.: NVEGVR49C65F499N	Marta	11	378	0.28.69	10,54
Totale				0.28.69	10,54

con l’imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 10,54, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 2.108,93

## D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta, di cui al progetto redatto dal dott. Agr. Stefano Paganini, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
Nevi Ginevra, n. a Montefiascone il 25/03/1949, c.f.: NVEGVR49C65F499N	Marta	11	378	0.28.69	10,54
Totale				0.28.69	10,54

mediante l'imposizione, a favore del Comune di Marta, di un canone annuo di natura enfiteutica di € 10,54 (dieci/54);

- che per effetto della legittimazione sopra riportata, il terreno oggetto del presente provvedimento diviene di esclusiva proprietà di NEVI GINEVRA libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, seppur gravato dal succitato canone da porre in riscossione sin dall'anno 2017 e fino alla sua affrancazione;
- in caso di affrancazione del canone sopra stabilito, la somma derivante dal presente provvedimento, essendo il Comune tenuto a gestire i beni di uso civico in "amministrazione separata", deve essere imputata in appositi capitoli di un bilancio autonomo e separato da quello comunale, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n° 9 del 14/08/2017;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico della ditta beneficiaria del presente provvedimento, sopra meglio descritta.
- per quanto riguarda i successivi aspetti giuridico-normativi riferiti ai fondi in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. 12, dando altresì atto che è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- Il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività residente nel territorio del Comune di Marta quale soggetto titolare dei diritti civici.
- Il Comune di Marta, quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento.
- Affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore delle ditte su menzionate l'ente dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'art.2 della L.692/81 e della risoluzione n.2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente)

Il Direttore  
Roberto Ottaviani